

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione n. 64 del 1° ottobre 2019**

Oggetto: Nomina del Garante regionale dei diritti della persona.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 che istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, con la finalità di tutelare i diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorrere a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale;

RICHIAMATO l'articolo 3 della citata legge regionale 9/2014, che prevede tra i requisiti per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona la comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni;

RICHIAMATO l'articolo 4, della medesima legge, secondo cui il Garante è eletto dal Consiglio regionale con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e che dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

RICHIAMATO l'articolo 5 della citata l.r. 9/2014, che, in tema di incompatibilità, stabilisce che il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possa rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, nonché che l'incarico sia incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi;

PREMESSO che il Consiglio regionale è chiamato a provvedere all'elezione del Garante regionale dei diritti della persona, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate;

RICHIAMATO pertanto l'articolo 156 del Regolamento del Consiglio regionale, che stabilisce che alle nomine e designazioni di competenza consiliare si provvede con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di votazione di cui all'articolo 157;

VISTE le candidature pervenute con la relativa documentazione e le dichiarazioni rese dai candidati ai fini dell'elezione, dalle quali non emergono cause ostative alla elezione stessa;

VERIFICATO il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L.R. 9/2014;

VISTO altresì il parere favorevole che la Giunta per le nomine ha espresso in data 1° ottobre 2019 sulle candidature medesime, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);

PRESO ATTO che nel corso della seduta antimeridiana del Consiglio regionale n. 96 del 1° ottobre 2019 è stato annunciato il ritiro di due candidature;

VISTI i risultati delle votazioni per l'elezione da parte del Consiglio regionale del Garante regionale dei diritti della persona, svoltasi nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale n. 97 del 1° ottobre 2019, nelle quali è stato proclamato eletto, alla quarta votazione, alla carica di Garante regionale dei diritti della persona, il prof. Paolo PITTARO, con voti 28;

per i motivi in premessa indicati

DELIBERA

di nominare, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2019, quale Garante regionale dei diritti della persona, il prof. Paolo PITTARO.

IL PRESIDENTE  
Piero Mauro Zanin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE  
Franco Zubin